

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PRODUZIONI VEGETALI

Richiamati:

- il Reg. (CE) n. 1493 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo alla Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo e successive modifiche;
- il Reg. (CE) n. 423 della Commissione del 08 maggio 2008, che fissa talune modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;
- il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 "relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/1986 e (CE) n. 1493/1999";
- il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 14 settembre 2001 "Applicazione del Reg. (CE) n. 1623/2000. Modalità per il rispetto dell'obbligo dei produttori vinicoli di consegnare le fecce e le vinacce alla distillazione o di inviarle alla distruzione sotto controllo";
- la Legge 20 febbraio 2006 n. 82 "Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'organizzazione comune di mercato (OCM) del vino" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2006, Supplemento ordinario n. 59;

Preso atto che la citata Legge n. 82/2006 dispone:

- all'articolo 9, comma 1, che le Regioni e le Province Autonome stabiliscano annualmente il periodo entro il

quale sono consentite le fermentazioni e le rifermentazioni vinarie e che, comunque, tale periodo non può superare la data del 31 dicembre dell'anno in cui il provvedimento viene adottato;

- all'articolo 14, comma 1, che la detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici è vietata a decorrere dal trentesimo giorno dalla fine del periodo vendemmiale determinato annualmente con il provvedimento delle Regioni e delle province Autonome di Trento e Bolzano;

Ritenuto pertanto di provvedere con il presente atto a fissare per la campagna vitivinicola 2008/2009 il periodo vendemmiale ed il periodo entro il quale le fermentazioni e rifermentazioni vinarie sono consentite con decorrenza dal 1° agosto 2008 al 31 dicembre 2008;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n.43 "Testo unico in materia di organizzazione di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;

Viste altresì le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 450 in data 3 aprile 2007 recante "Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/2006 e 1663/2006. Modifiche agli indirizzi approvati con delibera 447/2003 e successive modifiche";
- n. 61 del 21 gennaio 2008, con la quale è stata conferita, tra l'altro, efficacia giuridica alla determinazione dirigenziale n. 16932/2007 di conferimento in via ordinaria e ad interim di incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale Agricoltura;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della citata deliberazione n. 450/2007;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

1. di stabilire che, per la campagna vitivinicola 2008/2009, il periodo vendemmiale ed il periodo entro il quale le fermentazioni e rifermentazioni vinarie sono

consentite decorre dal 1° agosto 2008 e termina il 31 dicembre 2008;

2. di dare atto che la detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici è vietata a decorrere dal trentesimo giorno dalla fine del periodo vendemmiale di cui al punto 1, fatta eccezione per i casi previsti dalla normativa in vigore;
3. di dare atto che è vietata qualsiasi fermentazione e rifermentazione oltre il 31 dicembre 2008, ad eccezione di quelle effettuate in bottiglia o in altro recipiente chiuso per la preparazione di "vini spumanti", "vini frizzanti" e "mosti parzialmente fermentati" sottoposti a successive frizzantature;
4. di stabilire altresì che le fermentazioni spontanee che avvengono al di fuori del predetto periodo devono essere immediatamente comunicate, a mezzo telegramma, o telefax (n. 0512912660) ovvero posta elettronica (e-mail.: icq.bologna@politicheagricole.it) all'Ispettorato Centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari - Ufficio di Bologna (Via Nazario Sauro, 20 - 40121 Bologna);
5. di consentire la pratica delle fermentazioni fino al 30 aprile 2009 per i vini da tavola a indicazione geografica tipica I.G.T. e per i vini di qualità prodotti in regioni determinate V.Q.P.R.D. che possono utilizzare la menzione tradizionale "Passito" o "Vin Santo";
6. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Franco Foschi)